

In data 08 marzo 2020 è stato firmato il Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri finalizzato al contrasto alla diffusione del COVID-19 e contenente misure ancora più stringenti.

LIMITAZIONI ALLA MOBILITA' E OPERATIVITA' DELLE STRUTTURE MEDICO VETERINARIE

Art. 1 comma a)

l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Le attività medico veterinarie, in quanto servizio essenziale e di pubblica utilità (ciò confermato anche dal DPCM del 1° marzo), non rientrano in categorie con esplicite e specifiche restrizioni quindi si applica il principio di limitazione generale della mobilità riportato sopra; nello specifico il Decreto consente lo spostamento nei casi in cui uno dei seguenti 3 criteri è soddisfatto: 1. comprovate esigenze lavorative 2. situazioni di necessità 3. spostamenti per motivi di salute.

L'operatività di una clinica veterinaria soddisfa il criterio di "comprovata esigenza lavorativa" e, in alcuni casi, anche quello di "situazione di necessità" e ciò presuppone che **l'attività delle strutture veterinarie all'interno della nuova zona restrittiva possano procedere normalmente.**

La facoltà di mobilità vale anche per gli specialisti che devono spostarsi da fuori a dentro la zona rossa e viceversa, qualora debbano effettuare prestazioni chirurgiche o specialistiche caratterizzate dal connotato della "necessità" e dell'urgenza.

DIPENDENTI E COLLABORATORI – DOCUMENTO ATTESTAZIONE ESIGENZA LAVORATIVA

I Direttori sanitari delle strutture medico veterinarie predispongono per ogni dipendente e ogni collaboratore un'attestazione che confermi la loro attività lavorativa presso a struttura medesima.

DIPENDENTI E COLLABORATORI – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Qualora dipendenti e collaboratori dovessero mostrare sintomi influenzale o temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C dovranno astenersi dal presentarsi presso la struttura e se presenti in sede dovranno rientrare alla propria abitazione e attenersi a quanto previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute (Circolare dgprev del 25/2 u.s. I, come modificata dalla successiva del 27/2)

Le assenze dovranno essere comunicate alla direzione sanitaria il prima possibile in modo che si possa procedere con la riorganizzazione del lavoro.

Va data la massima priorità alla tutela dello staff della struttura, a tale scopo dovranno indossare:

- le mascherine
- occhiali protettivi.

Osservare e far osservare, nel limite del possibile, la regola di almeno 1 metro di distanza, e tutte le raccomandazioni per la prevenzione indicate dal Ministero della Salute:

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone e gel alcoolico

Lavare ed igienizzare sempre le mani dopo la visita

Sanificare il tavolo visita subito dopo ogni prestazione

Parlare al cliente mantenendo le distanze di sicurezza raccomandate

Non toccare occhi, naso, bocca con le mani

<http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>

DIPENDENTI E COLLABORATORI – SCELTE PERSONALI

Vanno rispettate e considerate prioritarie le scelte personali del singolo dipendente o collaboratore che, nel timore per la propria salute, decida di astenersi dallo spostamento casa-lavoro e rimanere a casa.

Per i dipendenti in questi casi, in assenza di un certificato medico e qualora l'attività non possa essere svolta da casa (caso che può applicarsi solo al personale amministrativo), il trattamento giuslavoristico non potrà che essere quello standard e cioè tali giorni di assenza saranno trattati come giorni di ferie.

Come suggerito dallo stesso Decreto, all'art. 1 comma e) "*si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r* [telelavoro]);

CLIENTI – MISURE CAUTELATIVE IN SALA D'ASPETTO

Il principio del "almeno 1 metro di distanza" (ribadito anche nell'ultimo decreto) va applicato anche alle strutture medico veterinarie, insieme ovviamente alle norme di igiene e va fatto applicato da subito.

CLIENTI – DOCUMENTO ATTESTAZIONE ESIGENZA CLINICA

Anche i clienti potrebbero dover giustificare i loro spostamenti.

A tal proposito si consiglia di predisporre un'attestazione da emettere in fase di dimissioni, qualora dovessero tornare in clinica nei giorni successivi per un controllo o follow-up.

MEDICI VETERINARI SENZA STRUTTURA E CON ATTIVITA' DOMICILIARE

Le attività medico veterinarie, in quanto servizio essenziale e di pubblica utilità (ciò confermato anche dal DPCM del 1° marzo), non rientrano in categorie con esplicite e specifiche restrizioni quindi si applica il principio di limitazione generale della mobilità riportato sopra; nello specifico il Decreto consente lo spostamento nei casi in cui uno dei seguenti 3 criteri è soddisfatto: 1. comprovate esigenze lavorative 2. situazioni di necessità 3. spostamenti per motivi di salute.

L'operatività di un medico veterinario soddisfa il criterio di "comprovata esigenza lavorativa" e, in alcuni casi, anche quello di "situazione di necessità" e ciò presuppone che **l'attività all'interno della nuova zona restrittiva possano procedere normalmente.**

I medici veterinari valuteranno secondo il principio di prudenza quali prestazioni erogare, i dispositivi di protezione individuale dovranno essere utilizzati come le norme igieniche e la distanza di un metro.